STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 42

Altri casi di esclusione della responsabilità verso i terzi

La responsabilita' personale verso i terzi e' esclusa, oltre che negli altri casi previsti dalle leggi, quando il dipendente sia stato costretto all'azione od omissione dannosa da violenza fisica esercitata sulla persona, ovvero da minaccia di danno grave alla persona e agli averi, propri o dei familiari, sempre che il dipendente abbia riferito ai superiori circa la violenza o la minaccia, subita, prima di essere convenuto in giudizio, per il risarcimento del danno o prima che gli siano notificate le diffide previste dagli articoli 38 e 39. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente l'Azienda puo' sempre valutare se sussista la responsabilita' disciplinare, civile o contabile del dipendente verso l'Azienda stessa.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	III — Obblighi e garanzie del personale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-42-altri-casi-di-esclusione-della-responsabilita-verso-i-terzi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it